

Ankara. Erdogan boccia una difesa Nato contro Iran e Siria Diktat turco: sì allo Scudo ma il comando sia nostro

PROTESTE DI TEHERAN

Secondo il ministero degli Esteri, il vero obiettivo del nuovo sistema anti-missilistico è «proteggere Israele»

Vittorio Da Rold

☞ Nebbia fitta sul Bosforo al punto che ieri gli stretti sono stati chiusi al traffico navale: una metafora perfetta del nuovo scontro in arrivo tra Ankara e i suoi alleati occidentali. A pochi giorni dal vertice Nato di Lisbona e dalla riunione Nato-Russia, si è tornato a discutere dello scudo di difesa anti-missilistica che Washington e l'Alleanza atlantica vorrebbero installare in Europa.

La Turchia del premier Recep Tayyip Erdogan è contraria all'identificazione dell'Iran (e della Siria) come principale minaccia contro la quale lo scudo sarebbe diretto e, di conseguenza, all'installazione in territorio tur-

co, di un radar. Erdogan ha chiesto di avere il comando («Specialmente deve essere installato sul nostro territorio, ci dovrebbe essere dato il comando, altrimenti non è possibile accettare») e il quartier generale del sistema difensivo, magari collocato a Smirne, dove è già presente una base Nato. Non solo. I giornali filogovernativi turchi hanno cominciato a descrivere il pericolo che, in caso di installazione sul suolo turco, il paese diventi il primo bersaglio di un attacco, tralasciando che Ankara sarebbe anche sotto l'ombrello difensivo.

Soliti tentativi levantini di alzare il prezzo della trattativa? Forse, ma Ankara è stata chiara: non accetterà che sia menzionato l'Iran come minaccia e quindi come obiettivo dello scudo. Il presidente turco Abdullah Gul ha scritto ai leader della Nato, spiegando la posizione turca. Fonti diplomatiche hanno fatto trapelare che la contrarietà turca è dovuta al fatto che la Turchia confina con l'Iran.

Inoltre, come scrive Mustafa Kibaroglu, esperto di politica internazionale, sull'Hurriyet, la Turchia «ha stabilito buone relazioni con l'Iran e non vuole aprire il proprio territorio a un sistema che punta all'Iran come minaccia», visto che gli affari tra i due vanno a gonfie vele. Nei primi sei mesi la Turchia ha esportato verso Teheran e Damasco per 1,6 miliardi di dollari, 200 milioni

in più rispetto agli Stati Uniti. E una svolta economica che segue la nuova politica estera definita in Occidente come neo-ottomana, mentre il ministro degli Esteri turco Ahmet Davutoglu al recente vertice di Roma con il suo omologo Franco Frattini ha preferito definirla con lo slogan «zero problemi con i vicini».

Teheran ovviamente fa le baricate, avanzando sospetti sul reale obiettivo del sistema antimissilistico, cioè, «proteggere Israele», come ha affermato ieri il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Ramin Mehmanparast. Manovre spuntate visto che Teheran continua a far orecchie da mercante sull'arricchimento dell'uranio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue. A decidere è il giudice del paese richiedente

Sull'arresto europeo precedente elastico

MILANO

☞ Spazio ampio all'autorità giudiziaria nella richiesta di eseguire un mandato d'arresto europeo. La Corte di giustizia, con sentenza depositata ieri in un caso che vedeva coinvolta l'Italia come Paese richiedente la misura, nella causa C-261/09 ha riconosciuto che il giudice nazionale che emette una richiesta di arresto è la sola autorità chiamata a dichiarare che una sentenza precedente non estingue definitivamente l'azione penale su determinati fatti. Ed è sempre lui a potere stabilire di

avviare un ulteriore procedimento penale per questi fatti, in un altro Stato membro.

Di conseguenza, «l'autorità giudiziaria che ha proceduto all'arresto di un imputato non può quindi, di regola, negarne la consegna al giudice di un altro Stato membro». La pronuncia è relativa alla vicenda di un cittadino italiano nei confronti del quale il tribunale di Catania ha emesso nel 2005 una condanna per possesso illegale di cocaina destinata alla rivendita, e nel 2008 un mandato di arresto europeo per aver partecipato, tra il 2004 e

il 2005, a una rete organizzata di traffico di stupefacenti in varie città italiane e in Germania.

Il mandato chiesto dall'Italia è stato poi eseguito dalla magistratura tedesca. Il tribunale di Catania ha in concreto sostenuto che la sentenza del 2005 era parziale rispetto alle indagini che erano in corso sulla rete criminale. Di conseguenza i giudici italiani avevano chiesto la consegna dell'arrestato per poterlo giudicare sui fatti relativi all'organizzazione criminale.

La Corte Ue ha rilevato che si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti quando l'azione penale è definitivamente estinta oppure quando la persona è stata definitivamente prosciolta. La natura definitiva di una sentenza rien-

tra nella sfera del diritto dello Stato membro in cui tale sentenza è stata pronunciata.

Di conseguenza, una decisione che non estingue definitivamente l'azione penale a livello nazionale per taluni fatti non costituisce un ostacolo procedurale all'avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, in un altro Stato dell'Unione. Nel caso in cui l'autorità emittente il mandato d'arresto abbia espressamente dichiarato che la sentenza precedentemente pronunciata non costituisce precedente per gli stessi fatti oggetto del proprio mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

